

Aggiornamento giurisprudenziale

n. 03 / 2024

DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO

Corte di Cassazione, 15 febbraio 2024, n. 4214 – Azione di ripetizione dell'indebito in costanza del rapporto di conto corrente bancario (conto c.d. aperto): l'azione di ripetizione dell'indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c. può essere esercitata anche in costanza del rapporto di conto corrente bancario, ma occorre che il versamento effettuato dal correntista abbia natura solutoria. Diversamente, in caso di versamento avente natura ripristinatoria, il correntista potrà certamente agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui si basa l'addebito della banca, ma, in costanza del rapporto di conto corrente, non può agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo.

Corte di Cassazione, 29 febbraio 2024, n. 5369 – Onere della prova del correntista che agisce per la ripetizione dell'indebito: l'onere di provare l'esistenza di una clausola invalida sugli interessi ultralegali come previsti in modo indeterminato secondo gli "usi di piazza" – dedotti dall'attore che agisce in ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. contro la banca – non grava sull'istituto di credito, cui non può essere imputato il mancato deposito del contratto scritto contenente la predetta clausola, ma sull'attore, quale fatto costitutivo della sua pretesa integrato dalla mancanza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati. Tale onere probatorio può essere assolto non soltanto con la produzione del contratto bancario, ma anche dimostrando l'esistenza e il contenuto della predetta clausola mediante altri mezzi di prova.

DIRITTO SOCIETARIO E COMMERCIALE

Corte di Cassazione, 19 febbraio 2024, n. 4315 – Responsabilità dei sindaci: in tema di responsabilità degli organi sociali, la configurabilità dell'inosservanza del dovere di vigilanza imposto ai sindaci dall'articolo 2407, secondo comma, c.c. non richiede l'individuazione di specifici comportamenti che si pongano espressamente in contrasto con tale dovere, ma è sufficiente che essi non abbiano rilevato una macroscopica violazione o comunque non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, così da non assolvere l'incarico con diligenza, correttezza e buona fede, eventualmente anche segnalando

all'assemblea le irregolarità di gestione riscontrate o denunciando i fatti al pubblico ministero per consentirgli di provvedere ai sensi dell'articolo 2409 c.c.

DIRITTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI

Corte di Cassazione, 19 febbraio 2024, n. 4322 – giudizio di opposizione alla formazione dello stato passivo della liquidazione coatta amministrativa: ai sensi del combinato disposto degli artt. 99 e 209 l.f., anche nella procedura di formazione dello stato passivo della liquidazione coatta amministrativa, nel susseguente giudizio di opposizione, l'opponente, a pena di decadenza ex art. 99, co. 2, n. 4), l.f., deve soltanto menzionare nel ricorso avanti al giudice - ed in termini specifici - i documenti di cui intende avvalersi, quali già prodotti nel corso della verifica amministrativa dei crediti innanzi al commissario liquidatore, sicché, in difetto della produzione di uno di essi, il tribunale, in presenza di detto richiamo non generico, deve disporre l'acquisizione dalla documentazione già detenuta dal commissario liquidatore in relazione alla precedente fase di accertamento e al relativo procedimento.

Corte di Cassazione, 28 febbraio 2024, n. 5252 – azione di responsabilità del curatore fallimentare: in tema di azione di responsabilità promossa dal curatore fallimentare ex art. 146 l.f. nei confronti dell'amministratore, l'art. 2486, co. 3, c.c., ai fini della quantificazione del danno cagionato dall'amministratore per aver proseguito l'attività dopo l'avvenuta riduzione per perdite del capitale sociale al di sotto del minimo legale, ha positivizzato il criterio del "*differenziale dei netti patrimoniali*", alla cui stregua il giudice provvederà a liquidare il pregiudizio ogni qualvolta non siano dedotti e individuati elementi di fatto legittimanti l'uso di un diverso criterio più aderente al caso concreto.

DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO

Corte di cassazione, 15 febbraio 2024, n. 4214 – Azione di ripetizione dell'indebito in costanza di rapporto di conto corrente bancario (conto c.d. aperto): l'azione di ripetizione dell'indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c. può essere esercitata anche in costanza del rapporto di conto corrente bancario, ma occorre che il versamento effettuato dal correntista abbia natura solutoria. Diversamente, in caso di versamento avente natura ripristinatoria, il correntista potrà certamente agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui si basa l'addebito della banca, ma non può agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo.

La Corte di cassazione, con sentenza n. 4214 pubblicata in data 15 febbraio 2024, si è espressa sul tema dell'azione di ripetizione dell'indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c. in costanza di rapporto di conto corrente bancario (conto c.d. aperto).

La Suprema Corte ha preliminarmente ricordato che *«sussiste l'interesse del correntista anche prima della chiusura del conto, e pure in assenza di rimesse solutorie, all'accertamento giudiziale della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con riaccredito delle somme illecitamente addebitate dalla banca»*.

Tale accertamento, infatti, secondo la Corte *«mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto»*.

La Corte di Cassazione ha poi ritenuto *«erronea»* la motivazione della Corte d'Appello secondo cui non sarebbe *«esperibile l'azione di ripetizione dell'indebito proposta in costanza del rapporto di conto corrente bancario»* poiché il giudice di secondo grado *«non ha, in realtà, correttamente applicato i principi enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 24418/2010 (...) le quali hanno distinto tra rimesse ripristinatorie della provvista e rimesse solutorie»*.

Al riguardo la Corte, riprendendo l'orientamento delle Sezioni Unite sopra citato, ha affermato che ***«costituiscono pagamento in senso tecnico (determinando uno spostamento di ricchezza a favore della banca) le c.d. rimesse solutorie, ovvero i versamenti effettuati dal correntista su un conto corrente per il quale vi sia stato uno sconfinamento rispetto al fido concesso (con contratto di apertura di credito in conto***

corrente) oppure su un conto corrente ab origine non affidato. Con riferimento, invece, **alle rimesse c.d. ripristinatorie, che affluiscono su un conto non "scoperto" ma solo "passivo" - non essendovi stato sconfinamento rispetto al limite di affidamento - non può parlarsi tecnicamente di pagamento atteso che, con quei versamenti, il correntista si limita a ripristinare la provvista, non determina alcuno spostamento patrimoniale a favore della banca, potendo riutilizzare in qualsiasi momento la somma versata sul conto corrente, che la banca è contrattualmente obbligata a tenere a disposizione del cliente fino alla eventuale revoca dell'affidamento».**

La Cassazione ha quindi precisato che **«se nel corso del rapporto di conto corrente, i versamenti di danaro eseguiti su di esso dal correntista hanno la semplice finalità di ripristinare il fido concesso dalla banca al cliente (in quanto eseguite su un conto affidato e nell'ambito dell'affidamento concesso), di pagamento, nella descritta situazione, potrà dunque parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto (vedi citata Cass. S.U. n. 24418/2010, punto 3.3., pag. 14)».**

Dunque la Suprema Corte ha sottolineato che **«non è esatto che, in via generale, si può parlare di "pagamenti" solo dopo la chiusura del conto corrente, come affermato dalla Corte d'Appello: tale eventualità si verifica, invece, solo "nella descritta situazione", evidenziata dalle Sezioni Unite di questa Corte, in cui siano affluite su un conto affidato solo rimesse di natura ripristinatoria, mentre, ove i versamenti siano eseguiti su un conto "scoperto", si potrà parlare di pagamento in senso tecnico, anche se questo è avvenuto in costanza di rapporto».**

Alla luce di quanto precede la Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto **«l'azione di ripetizione dell'indebito può essere esercitata anche in costanza del rapporto di conto corrente bancario, ma, affinché la pretesa del correntista, cui sia stata illegittimamente addebitata una somma, seguita da un suo versamento, sia qualificabile come ripetizione di indebito pagamento, occorre che quel versamento abbia natura solutoria; in caso contrario non è configurabile un diritto di ripetizione dell'indebito, ai sensi degli artt. 2033 e ss. cod. civ., in capo al correntista, il quale potrà naturalmente agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso. E potrà farlo, se al conto accede un'apertura di credito bancario, allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli. Ma**

non può agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo».

Corte di Cassazione, 29 febbraio 2024, n. 5369 – Onere della prova del correntista che agisce per la ripetizione dell'indebitato: l'onere di provare l'esistenza di una clausola invalida sugli interessi ultralegali come previsti in modo indeterminato secondo gli "usi di piazza" – dedotti dall'attore che agisce in ripetizione dell'indebitato ex art. 2033 c.c. contro la banca – non grava sull'istituto di credito, cui non può essere imputato il mancato deposito del contratto scritto contenente la predetta clausola, ma sull'attore, quale fatto costitutivo della sua pretesa integrato dalla mancanza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati. Tale onere probatorio può essere assolto non soltanto con la produzione del contratto bancario, ma anche dimostrando l'esistenza e il contenuto della predetta clausola mediante altri mezzi di prova.

La Corte di Cassazione con ordinanza n. 5369 pubblicata in data 29 febbraio 2024, si è espressa in materia di onere della prova del correntista che agisce contro la banca per la ripetizione dell'indebitato ai sensi dell'art. 2033 c.c.

La Corte ha anzitutto ricordato che compete all'attore che agisce per la ripetizione dell'indebitato *«l'onere di provare l'invalida causa debendi, regola che non trova deroga, in particolare, allorché l'assunto concerne l'esistenza della clausola di determinazione degli interessi ultralegali "uso piazza"».*

Infatti secondo la Suprema Corte ***«spetta al correntista l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto fatto valere e, quindi, anche l'illegittimità delle clausole di applicazione degli interessi ultralegali, che non è assolto – in mancanza di ogni altra prova – se non siano stati versati in atti i contratti bancari, che il correntista ha facoltà di richiedere ed acquisire con lo strumento all'uopo previsto dall'art. 119, comma 4, t.u.b.».***

La Corte ha dunque affermato che *«in tema di conto corrente bancario, ove il cliente agisca per la restituzione degli importi illegittimamente addebitatigli sulla base di clausole contrattuali nulle, grava sull'attore l'onere di fornire la prova dell'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati, mediante la produzione del contratto contenente le predette clausole, non potendo egli invocare il principio di vicinanza della prova al fine di trasferire detto onere a carico della banca, dal momento che tale principio non opera quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento dalla sua sottoscrizione».*

La Corte di Cassazione ha anche evidenziato che ***«nessun rilievo può assumere, in proposito, l'obbligo della banca di conservare la documentazione relativa al contratto di conto corrente, dal momento***

che lo stesso, oltre a non estendersi alle operazioni compiute nel periodo anteriore agli ultimi dieci anni, ai sensi dell'art. 119 del d.lgs. n. 385 del 1993, non esclude l'operatività del generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravando in modo indifferenziato su tutte le parti del rapporto».

La Suprema Corte ha infine precisato che **«la produzione del contratto scritto, contenente la clausola sospettata di indeterminatezza, non è il solo mezzo di prova consentito al correntista attore in ripetizione dell'indebito»** infatti **«non si dubita che anche con altri mezzi di prova, quali le presunzioni o gli argomenti di prova ricavabili dal comportamento processuale di controparte, valorizzabile ai sensi dell'art. 116 c.p.c., sia possibile raggiungere lo scopo di dimostrare l'assenza dei fatti costitutivi del diritto azionato».**

DIRITTO SOCIETARIO E COMMERCIALE

Corte di Cassazione, 19 febbraio 2024, n. 4315 – Responsabilità dei sindaci: in tema di responsabilità degli organi sociali, la configurabilità dell'inosservanza del dovere di vigilanza imposto ai sindaci dall'articolo 2407, secondo comma, c.c. non richiede l'individuazione di specifici comportamenti che si pongano espressamente in contrasto con tale dovere, ma è sufficiente che essi non abbiano rilevato una macroscopica violazione o comunque non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, così da non assolvere l'incarico con diligenza, correttezza e buona fede, eventualmente anche segnalando all'assemblea le irregolarità di gestione riscontrate o denunciando i fatti al pubblico ministero per consentirgli di provvedere ai sensi dell'articolo 2409 c.c.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 4315 pubblicata in data 19 febbraio 2024, si è pronunciata sul tema della responsabilità dei sindaci.

La Suprema Corte ha anzitutto affermato che: *«ove il sindaco di una società fallita proponga opposizione allo stato passivo, dolendosi dell'esclusione di un credito (al compenso maturato) del quale aveva chiesto l'ammissione, il Fallimento, dinanzi alla pretesa creditoria azionata nei suoi confronti, può sollevare, per paralizzare l'accoglimento in tutto o in parte, l'eccezione di totale o parziale inadempimento o d'inesatto adempimento da parte dello stesso ai propri obblighi contrattuali».*

La Corte ha in seguito ricordato che, una volta sollevata l'eccezione di inadempimento, **«mentre è onere del curatore non solo allegare ma anche provare quei fatti storici, attinenti alla gestione ovvero al concreto assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, sui quali si innesta la deviazione della condotta di generale vigilanza esigibile dal sindaco, quanto a quest'ultima egli può**

limitarsi ad allegare un comportamento specifico e negligente integrante l'inesatto adempimento del sindaco al suo dovere di vigilanza sull'attività di gestione della società; spetta poi a quest'ultimo il compito di provare il fatto estintivo di tale dovere, costituito dall'avvenuto esatto adempimento».

Quanto agli obblighi di vigilanza posti in capo al sindaco, la Suprema Corte ha affermato che questi: ***«non si esauriscono nel mero burocratico espletamento delle attività specificamente indicate dalla legge ma comportano l'obbligo di adottare (ed, anzi, di ricercare lo strumento di volta in volta più consono ed opportuno di reazione, vale a dire) ogni altro atto (del quale il sindaco deve fornire la dimostrazione) che, in relazione alle circostanze del caso (ed, in particolare, degli atti o delle omissioni degli amministratori che, in ipotesi, non siano stati rispettosi della legge, dello statuto o dei principi di corretta amministrazione) fosse utile e necessario ai fini di un'effettiva ed efficace (e non meramente formale) vigilanza sull'amministrazione della società e le relative operazioni gestorie».***

La Corte di Cassazione ha quindi ribadito il principio in base al quale: ***«in tema di responsabilità degli organi sociali, la configurabilità dell'inosservanza del dovere di vigilanza imposto ai sindaci dall'art. 2407, comma 2, cod. civ. non richiede l'individuazione di specifici comportamenti che si pongano espressamente in contrasto con tale dovere, ma è sufficiente che essi non abbiano rilevato una macroscopica violazione o comunque non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, così da non assolvere l'incarico con diligenza, correttezza e buona fede, eventualmente anche segnalando all'assemblea le irregolarità di gestione riscontrate o denunciando i fatti al Pubblico Ministero per consentirgli di provvedere ai sensi dell'art. 2409 c.c.».***

La Corte ha infine precisato che: ***«non è richiesto per configurare la responsabilità dei sindaci, che un particolare comportamento, la cui inosservanza è idonea ad integrare una condotta omissiva dell'organo di controllo, sia espressamente previsto dalla legge. Sussiste, infatti, un obbligo di attivazione e di immediata reazione dei sindaci tutte le volte in cui gli organi amministrativi abbiano compiuto atti di mala gestio, ricorrendo tale fattispecie anche in una situazione, come quella descritta dal decreto impugnato, in cui, in presenza di una situazione gravemente deficitaria della società, gli organi amministrativi non abbiano attivato il cd. autofallimento, così determinando, peraltro, l'aggravamento del dissesto».***

DIRITTO DELLE PROCEDURE CONCURSUALI

Corte di Cassazione, 19 febbraio 2024, n. 4322 – giudizio di opposizione alla formazione dello stato passivo della liquidazione coatta amministrativa: ai sensi del combinato disposto degli artt. 99 e

209 l.f., anche nella procedura di formazione dello stato passivo della liquidazione coatta amministrativa, nel susseguente giudizio di opposizione, l'opponente, a pena di decadenza ex art. 99, co. 2, n. 4), l.f., deve soltanto menzionare nel ricorso avanti al giudice - ed in termini specifici - i documenti di cui intende avvalersi, quali già prodotti nel corso della verifica amministrativa dei crediti innanzi al commissario liquidatore, sicché, in difetto della produzione di uno di essi, il tribunale, in presenza di detto richiamo non generico, deve disporre l'acquisizione dalla documentazione già detenuta dal commissario liquidatore in relazione alla precedente fase di accertamento e al relativo procedimento.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 4322, pubblicata in data 19 febbraio 2024, si è pronunciata in tema di opposizione alla formazione dello stato passivo della liquidazione coatta amministrativa ai sensi degli artt. 99 e 209 l.f.

In primo luogo, la Suprema Corte ha ricordato che *«secondo la consolidata giurisprudenza espressa da questa Corte, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l'opponente, a pena di decadenza ex art. 99, comma 2, n. 4), L. Fall., deve soltanto indicare specificatamente i documenti, di cui intende avvalersi, già prodotti nel corso della verifica dello stato passivo innanzi al giudice delegato, sicché, in difetto della produzione di uno di essi, il tribunale deve disporre l'acquisizione dal fascicolo d'ufficio della procedura fallimentare ove esso è custodito (Sez. 1, Sentenza n. 12549 del 18/05/2017; Sez. 1, Sentenza n. 12548 del 18/05/2017; Sez. 6-1, Ordinanza n. 26639 del 21/12/2016; Sez. 6-1, Ordinanza n. 16101 del 14/07/2014; Cass. n. 25663/2020; v. in motivazione anche Cass. n. 29282/2023)»*.

Sul punto, la Corte ha precisato che *«secondo gli ultimi approdi giurisprudenziali sopra ricordati (...) **deve ritenersi sufficiente che il ricorrente opponente ex art. 99 L. Fall. si limiti anche solo a valorizzare, nel quadro del ricorso introduttivo, quelli che, tra i documenti già prodotti, appaiono maggiormente idonei a sostenere la propria prospettazione** (perché trascurati o non adeguatamente apprezzati dal giudice delegato): una volta soddisfatta dall'opponente la condizione prescritta dalla norma circa dunque la specifica indicazione dei documenti prodotti, il Tribunale in sede di opposizione è tenuto ad acquisire i documenti in questione, seppur non prodotti nuovamente in fase di opposizione, in quanto tali documenti, una volta allegati all'originaria istanza di ammissione al passivo, "rimangono nella sfera di cognizione dell'ufficio giudiziario, inteso nel suo complesso, anche in tale fase" (così verbatim, Cass. ord. n. 29282/2023, cit. supra)»*.

Di conseguenza, la Corte di Cassazione ha affermato che *«**affinché scatti il dovere del giudice dell'opposizione allo stato passivo di acquisire d'ufficio i documenti, già allegati dall'opponente all'istanza di***

insinuazione - risulta sufficiente che l'opponente li abbia compiutamente indicati nell'atto di opposizione o comunque ne abbia fatto più semplicemente menzione».

Da ultimo, la Corte ha chiarito che **«i principi sin qui richiamati in tema di acquisizione della prova documentale nel giudizio di opposizione allo stato passivo, espressamente affermati dalla giurisprudenza di questa Corte nel giudizio regolato dagli artt. 98 e 99 L. Fall. per la procedura fallimentare, possono essere applicati anche al giudizio di opposizione allo stato passivo regolato dall'art. 209 L. Fall. per la "formazione dello stato passivo", in seno alla diversa procedura di liquidazione coatta amministrativa, governata dagli artt. 194 e segg. L. Fall. (...)**».

Pertanto, la Suprema Corte ha statuito il seguente principio di diritto: **«ai sensi del combinato disposto degli artt. 99 e 209 L. Fall., anche nella procedura di formazione dello stato passivo della liquidazione coatta amministrativa, nel susseguente giudizio di opposizione, l'opponente, a pena di decadenza ex art. 99, comma 2, n. 4), L. Fall., deve soltanto menzionare nel ricorso avanti al giudice - ed in termini specifici - i documenti di cui intende avvalersi, quali già prodotti nel corso della verifica amministrativa dei crediti innanzi al commissario liquidatore, sicché, in difetto della produzione di uno di essi, il tribunale, in presenza di detto richiamo non generico, deve disporre l'acquisizione dalla documentazione già detenuta dal commissario liquidatore in relazione alla precedente fase di accertamento e al relativo procedimento».**

Corte di Cassazione, 28 febbraio 2024, n. 5252 – azione di responsabilità del curatore fallimentare: in tema di azione di responsabilità promossa dal curatore fallimentare ex art. 146 l.f. nei confronti dell'amministratore, l'art. 2486, co. 3, c.c., ai fini della quantificazione del danno cagionato dall'amministratore per aver proseguito l'attività dopo l'avvenuta riduzione per perdite del capitale sociale al di sotto del minimo legale, ha positivizzato il criterio del **“differenziale dei netti patrimoniali”**, alla cui stregua il giudice provvederà a liquidare il pregiudizio ogni qualvolta non siano dedotti e individuati elementi di fatto legittimanti l'uso di un diverso criterio più aderente al caso concreto.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 5252, pubblicata in data 28 febbraio 2024, si è pronunciata in tema di azione di responsabilità promossa dal curatore fallimentare nei confronti dell'amministratore ai sensi dell'art. 146 l.f.

In primo luogo, la Suprema Corte ha ricordato che **«il terzo comma dell'art. 2486 cod. civ. è stato aggiunto dall'art. 378 del d.lgs. n. 14 del 2019, recante il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (breviter**

CCII), (...). In generale, prima della modifica dell'art. 2486 cod. civ., questa Corte aveva affermato che nell'azione di responsabilità promossa dal curatore fallimentare ex art. 146 legge fall. nei confronti dell'amministratore, e ai fini della liquidazione del danno cagionato da quest'ultimo per aver proseguito l'attività dopo l'avvenuta riduzione per perdite del capitale sociale al di sotto del minimo legale, il giudice "può avvalersi" del criterio presuntivo della differenza dei netti patrimoniali, "in via equitativa", nel caso di impossibilità di una ricostruzione analitica dovuta all'incompletezza dei dati contabili (...).

Sul punto, la Corte ha affermato che «la norma non ha modificato la fattispecie concreta alla quale è dedicata, vale a dire la declinazione degli obblighi comportamentali al fondo della responsabilità civile. Né ha minimamente alterato il contenuto del diritto al risarcimento del danno che sia stato cagionato. **La norma ha invece codificato un meccanismo di liquidazione equitativa del pregiudizio** secondo quanto già la giurisprudenza di questa Corte giustappunto aveva ritenuto legittimo».

Conseguentemente, la Corte di Cassazione ha precisato che «**destinatario della norma è proprio il giudice, il quale, ove sia dedotta (e provata) la fattispecie di responsabilità, deve utilizzare, secondo l'art. 2486, terzo comma, cod. civ., i netti patrimoniali onde liquidare il danno, a meno che in causa non siano dedotti e individuati elementi di fatto legittimanti l'uso di un diverso criterio liquidatorio più aderente alla realtà del caso concreto**».

In questo senso, la Corte ha affermato che «la norma può essere definita come latamente (anche se non propriamente) "processuale": essa si applica anche ai giudizi in corso al momento della sua entrata in vigore perché rivolta a stabilire non un criterio (nuovo) di riparto di oneri probatori, ma semplicemente un criterio valutativo del danno, rispetto a fattispecie integrate dall'accertata responsabilità degli amministratori per atti gestori non conservativi dell'integrità e del valore del capitale dopo il verificarsi di una causa di scioglimento della società».

Pertanto, la Suprema Corte ha statuito il seguente principio di diritto: «**in tema di azione di responsabilità promossa dal curatore fallimentare ex art. 146 l.f. nei confronti dell'amministratore, l'art. 2486, co. 3, c.c., ai fini della quantificazione del danno cagionato dall'amministratore per aver proseguito l'attività dopo l'avvenuta riduzione per perdite del capitale sociale al di sotto del minimo legale, ha positivizzato il criterio del "differenziale dei netti patrimoniali", alla cui stregua il giudice provvederà a liquidare il pregiudizio ogni qualvolta non siano dedotti e individuati elementi di fatto legittimanti l'uso di un diverso criterio più aderente al caso concreto**».